

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 338)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della
Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1958 (V. Stampato n. 643)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(LAMI STARNUTI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro della Difesa

(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(BO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1958

**Facoltà al Ministro per le partecipazioni statali di autorizzare l'I. R. I. a rilevare
le attività patrimoniali della Società per azioni Cantieri Navali di Taranto**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro per le partecipazioni statali, accertato l'adempimento delle condizioni previste dalla presente legge, ha facoltà di autorizzare con suo decreto l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), ad acquistare dai legali rappresentanti della Società per azioni Cantieri Navali di Taranto, con sede in Taranto, le attività patrimoniali e i contratti di commesse, allo scopo di assumere la gestione e risanarla anche attraverso eventuali trasformazioni, ammodernamenti o conversioni, che si rendessero necessari, degli impianti.

Per i contratti di appalto di costruzioni per conto della Marina militare il decreto di cui al primo comma sarà adottato di concerto con il Ministro per la difesa.

Art. 2.

L'acquisto deve essere fatto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il prezzo da pagare per le alienazioni e le cessioni non dovrà essere superiore a quello che sarà determinato, previamente, da un collegio di tre esperti, uno designato da ciascuna delle parti e il terzo nominato, con funzioni di presidente, dal Ministro per

le partecipazioni statali. Il collegio degli esperti determinerà tale prezzo avendo riguardo al reddito netto della Società, al valore venale delle cose che compongono il patrimonio e, specialmente per le forniture in corso, al loro costo di produzione;

b) ferme rimanendo le disposizioni vigenti per l'azione revocatoria in caso di frode, nessun diritto, per nessuna ragione, potrà esser vantato dai creditori della Società Cantieri Navali di Taranto nei confronti dell'I.R.I.

Art. 3.

Le condizioni e le norme di cui sopra, tradotte in una formale convenzione da stipulare tra l'I.R.I. e la Società per azioni Cantieri Navali di Taranto, dovranno previamente essere deliberate dall'I.R.I. e dall'assemblea dei soci della Società per azioni Cantieri Navali di Taranto.

Art. 4.

Gli atti previsti dall'articolo 1 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e le tasse ipotecarie sono ridotte a un quarto.

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.